



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore AMORUSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 2008

Istituzione della Commissione parlamentare
per gli italiani all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale che svolga un'attività di indirizzo, coordinamento e controllo sulle politiche concernenti i cittadini italiani residenti all'estero, in particolare — come si legge nell'articolo 1 — sull'attuazione della completa eguaglianza dei loro diritti civili e politici rispetto a quella di cui godono i cittadini italiani residenti nel territorio nazionale.

A chi si domanda il motivo per cui sia necessario estendere tali diritti anche agli italiani che vivono fuori dai confini del Paese rispondiamo che non dobbiamo mai dimenticare quello che è stato il nostro passato e che è doveroso far conoscere gli italiani nel mondo ai loro connazionali in Italia, dimostrare che cos'è l'«altra Italia» e consolidare i legami tra le comunità lontane e la madrepatria, ricordando che i nostri connazionali all'estero rappresentano una grande risorsa e una grande ricchezza per l'Italia.

È un impegno squisitamente culturale, ineludibile, per costruire con pazienza, giorno dopo giorno, una «casa comune» in cui possano convivere, nella reciproca valorizzazione, l'Italia ufficiale e politica e l'altra Italia, costituita da oltre tre milioni di cittadini e circa sessanta milioni di oriundi.

Solo tenendo fermo il ricordo di ciò che è stato, di quanto gli italiani hanno subito e sofferto, potremo non rimanere indifferenti di fronte all'avvilente spettacolo di migliaia di disperati che giungono sulle nostre coste, affamati, profughi, senza speranza per il futuro. L'accoglienza — è bene non dimenticarlo mai — è un principio morale assoluto, di umanità e di civiltà, che deve valere come norma fondamentale di comportamento verso ciascuno di loro.

Il ricordo del passato serve soltanto se diventa sprone propositivo alla costruzione del

futuro. L'emigrante così come è impresso nella memoria collettiva, quello — per capirci — con la valigia di cartone, non esiste più. «Italiano», in ogni parte del mondo, è oggi sinonimo di progresso e di civiltà. Ovunque si siano fermati, i nostri emigrati hanno realizzato strade, scuole, ospedali, servizi essenziali che, non di rado, hanno inciso radicalmente sulla fisionomia sociale ed economica dei Paesi ospitanti. Non a caso, oggi, nei Parlamenti di tutto il mondo siedono 395 tra deputati e senatori di origine italiana.

Sono solo la punta dell'iceberg di una ricchezza inestimabile, costruita interamente sulla capacità, sull'intraprendenza, sulla forza del carattere italiano. Quello stesso che non si è fermato davanti ad alcuna difficoltà e si è mostrato pronto ad immolare il proprio sangue, senza mai tirarsi indietro, conservando e diffondendo la forza e la profondità della nostra tradizione e della nostra cultura, la bellezza e la magnificenza della nostra arte, la musicalità e l'antichità della nostra lingua.

I traguardi raggiunti, molti dei quali epocali, non possono che costituire un trampolino di lancio per le ancora numerose sfide che attendono di essere compiute. Chi è lontano dalla madrepatria, immerso per le ragioni più varie in altre culture, sente più profondamente il bisogno di definire la propria identità. Ed è per questo che i nostri connazionali all'estero hanno esaltato valori e simboli quali la Patria, l'inno e il tricolore, anche quando l'Italia ufficiale e politica sembrava essersene dimenticata.

Il diritto di voto è finalmente una realtà per avvicinare le comunità nel mondo all'Italia. La loro forza e la loro vitalità, infatti, si radicano in un profondo legame con la madrepatria che si concretizza in un amore straordinario per il tricolore.

L'iniziativa per il voto degli italiani all'estero, ricordiamolo, è cominciata formalmente il 22 ottobre 1955, quando il senatore Ferretti presentò la prima proposta di legge in materia, considerando di fondamentale importanza, anche nelle relazioni internazionali, una politica degli italiani nel mondo e ponendo la «questione emigrazione» come un problema nazionale. Si è dovuto attendere quarantasei anni di ostruzionismo parlamentare prima che la politica italiana raggiungesse la maturità civile e culturale per comprendere e fare propria questa battaglia di civiltà.

Abbiamo vinto: la Costituzione italiana riconosce ai concittadini all'estero il diritto al voto, il diritto di essere e di sentirsi italiani. Ma ora occorre che l'Italia ufficiale e l'altra Italia, formata da milioni di persone nelle cui vene scorre sangue italiano, camminino insieme.

È importante però sottolineare che, con la battaglia per il riconoscimento del diritto al voto, abbiamo aperto una finestra straordinaria su un universo di cui tanto si parla e di cui pochissimo si sa, quella che ci piace chiamare l'altra Italia. Occorre soltanto avere voglia di scoprirla e di conoscerla.

È dovere del Parlamento coltivare una politica attiva in favore degli italiani nel mondo valorizzando i compiti dei 126 comitati degli italiani all'estero (COMITES) che rappresentano il «popolo italiano» nel mondo, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), delle 72 camere di commercio, sostenendo il lavoro e l'impegno della stampa e della televisione (parliamo di circa 390 testate giornalistiche), dei patronati, degli istituti di cultura, delle delegazioni dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), delle associazioni, di quel mondo che chiamiamo «sistema Italia». Ciò deve avvenire continuando l'opera svolta dal Ministero per gli italiani nel mondo, che, nei cinque anni in cui ha avuto la possibilità di operare, ha riunito in Italia, attraverso convegni *ad hoc*, gli scienziati, gli artisti, gli imprenditori,

i ristoratori, i missionari, le donne eccellenti e che ha creato la CIIM (Confederazione degli imprenditori italiani nel mondo), con la sua banca dati di 15.000 imprese, con il compito di far nascere sinergie e collaborazioni con l'Italia.

In questo contesto complesso e variegato in cui tutte le forze dell'emigrazione devono allearsi in un grande sforzo, si ritiene di elevata importanza l'istituzione della Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo, che, come specifica l'articolo 1, segua ad esempio lo stato della legislazione concernente il diritto di voto dei connazionali all'estero e proponga iniziative per migliorarne l'effettività garantendone la segretezza; verifichi il livello di informazione e aggiornamento conseguito tanto dal servizio pubblico televisivo (RAI International), affinché le collettività italiane all'estero conservino i legami culturali con il Paese di origine, quanto dalla RAI per far conoscere in Italia le attività delle comunità italiane residenti oltre confine; vigili, in particolare, sulla valorizzazione del ruolo dell'imprenditoria italiana all'estero, in considerazione anche del fatto che l'indotto annuo degli italiani nel mondo a favore del nostro Paese è stato stimato 191.000 miliardi di vecchie lire. E questa è soltanto la premessa. I trentadue imprenditori che guidano la CIIM hanno una fatturazione di oltre otto miliardi di euro: una grandiosa legge finanziaria. Il CGIE, inoltre, via via può divenire, e ne ha titolo, organo ausiliario dello Stato. Questa Commissione parlamentare bicamerale deve avere un rapporto privilegiato con i COMITES e deve creare sinergie con tutti i parlamentari di origine italiana nel mondo per una politica coordinata e mirata per le nostre comunità; valutare le iniziative volte al rafforzamento ed alla razionalizzazione della rete consolare; vigilare sulla concreta attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali e sulle politiche generali relative agli italiani nel mondo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e finalità)

1. È istituita la Commissione parlamentare per gli italiani all'estero, di seguito denominata «Commissione», con compiti di indirizzo, di coordinamento e di controllo su tutte le politiche concernenti i cittadini italiani residenti all'estero, in particolare sull'attuazione dei diritti civili e politici, al fine di pervenire ad un'equa e non discriminatoria parità di trattamento rispetto ai cittadini residenti sul territorio nazionale.

2. La Commissione:

a) verifica lo stato della legislazione concernente il diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. A tal fine propone, sulla base delle vigenti norme costituzionali, iniziative legislative concernenti le modalità del voto all'estero volte a migliorarne l'effettività e a garantirne la segretezza;

b) verifica lo stato di attuazione della legislazione nazionale nelle materie concernenti gli italiani all'estero, assicurando un intervento coordinato tra Parlamento, regioni e pubbliche amministrazioni;

c) verifica il livello di informazione e di aggiornamento conseguito dal servizio pubblico televisivo nei confronti delle collettività italiane all'estero affinché queste mantengano i legami culturali con il Paese di origine, nonché il livello di informazione e di aggiornamento conseguito dal servizio pubblico televisivo nei confronti degli italiani residenti in Italia sui temi concernenti le collettività all'estero;

d) vigila sulla valorizzazione del ruolo dell'imprenditoria italiana all'estero, al fine di promuoverne lo spirito associativo e

creare una banca dati di interscambio informativo;

e) prende contatto con i parlamentari di origine italiana eletti negli Stati esteri, al fine di sviluppare l'impostazione dei problemi di comune interesse di politica estera, culturale, sociale ed economico tra l'Italia e i Paesi dove vi è una significativa presenza di nostri connazionali, realizzando sinergie con le istituzioni che promuovono all'estero l'italianità e il *made in Italy*, e in particolare gli istituti di cultura, le associazioni combattentistiche e d'arma, la società «Dante Alighieri», le testate giornalistiche, le radio e le televisioni private, RAI International, i patronati, nel quadro di una politica di internazionalizzazione e di italianità;

f) propone le iniziative volte al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare;

g) vigila sulla concreta attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali relative agli italiani nel mondo, in particolare nelle materie del diritto del lavoro, della legislazione sociale e previdenziale;

h) valuta le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero.

Art. 2.

(Composizione e funzionalità)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dei singoli componenti della Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il presidente della Commissione è nominato, di comune accordo, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

4. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, elegge al suo interno due vicepresidenti e due segretari, con voto limitato ad uno dei membri.

5. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

7. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Commissione acquisisce informazioni, dati e documenti relativi ai risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da altri organismi che si occupano di questioni attinenti ai diritti o all'integrazione delle comunità italiane all'estero.

8. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *a*), la Commissione formula osservazioni e proposte che indichino le possibili modifiche legislative e regolamentari nelle materie di propria competenza.

Art. 3.

(Pubblicità dei lavori)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

Art. 4.

(Missioni)

1. La Commissione, allo scopo di favorire la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, può decidere di effettuare una o più

missioni di verifica e di controllo, mediante visite in Paesi in cui la presenza dei connazionali sia particolarmente significativa o ricorrano condizioni di necessità.

2. Il calendario e le modalità di svolgimento delle missioni sono decisi dal presidente della Commissione in modo da garantire la massima partecipazione dei diversi gruppi parlamentari.

3. Per gli accertamenti da effettuare fuori dai confini nazionali la Commissione si avvale della piena collaborazione del Ministero degli affari esteri.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2008 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

